



# Speciale Covid-19 | Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito (art. 28 del DL Rilancio)

### Soggetti beneficiari

Soggetti beneficiari di tale disposizione sono i seguenti:

- a. soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e gli enti non commerciali con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;
- le strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta 2019.

I soggetti locatari esercenti attività economica devono aver subito nel mese di riferimento una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

### Oggetto della misura

È riconosciuto un credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

### Entità del beneficio e modalità di calcolo

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura:

 a. del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo o,  b. del 30% nel caso dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta di cui alle lettere a) e b) è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi aprile, maggio e giugno.

Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta IRAP.

### Modalità di applicazione e fruizione

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. In alternativa il credito d'imposta potrà essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge "Rilancio" saranno definite le modalità attuative.





### Speciale Covid-19 | Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del DL Rilancio)

### Soggetti beneficiari

Si applica a soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché associazioni, fondazioni e altri enti privati (bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema, musei etc.).

### Oggetto della misura

Riconoscimento di un credito d'imposta relativo agli interventi necessari per far rispettare i protocolli sanitari e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono inclusi anche gli investimenti in attività innovative quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

### Entità del beneficio

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 80.000 euro per soggetto beneficiario, per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico.

### Modalità di applicazione e fruizione

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal 2021. Sarà pubblicato un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro 30 dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge "Rilancio" con il quale saranno stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta.

### Speciale Covid-19 | Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 del DL Rilancio)

### Soggetti beneficiari

Si applica a soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, enti non commerciali compresi gli enti del Terzo settore.

### Oggetto della misura

Riconoscimento di un credito d'imposta per gli interventi di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi utili a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (quali prodotti detergenti, disinfettanti, termometri, termoscanner etc.).

### Entità del beneficio

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun soggetto beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta IRAP.

### Modalità di applicazione e fruizione

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero può essere utilizzato in compensazione. Sarà pubblicato un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro 30 dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge "Rilancio" con cui saranno stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.







## Speciale Covid-19 | Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 186 del DL Rilancio)

### Soggetti beneficiari

Si applica alle imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato), ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali.

### Oggetto della misura

Riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato.

#### Entità del beneficio

il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50% del valore degli investimenti effettuati limitatamente all'anno 2020 nel limite di:

- 40 milioni di euro su giornali quotidiani e periodici, anche on-line;
- 20 milioni di euro su emittenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato.

### Modalità di applicazione e fruizione

Per poter usufruire del credito d'imposta è necessario presentare in via telematica con apposito modello la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati. Per l'anno 2020 la comunicazione telematica per l'accesso al credito deve essere presentata dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2020 (restano valide quelle già trasmesse nel periodo "ordinario" dal 1 marzo 2020 al 31 marzo 2020).

Per qualsiasi informazione o approfondimento non esiti a contattare il Suo professionista RSM di riferimento

VISITA IL NOSTRO COVID-19 RESOURCE CENTER

